CAMERA DEI DEPUTATI N. 2960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, NEBBIA, COLUMBA, GIOVANNINI, MANNUZZU, ONORATO, MASINA, BALBO CECCARELLI, CODRIGNANI, VISCO

Presentata il 13 giugno 1985

Norme urgenti per la tutela delle aree e dei beni di eccezionale interesse ambientale e paesistico

ONOREVOLI COLLEGHI ! La recentissima decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato il paragrafo 1 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 (cosiddetto decreto Galasso), espone aree e beni di inestimabile interesse ambientale e paesistico agli assalti della speculazione edilizia, o, comunque, al rischio di interventi non rispettosi dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e a un ordinato assetto del territorio.

Non vogliamo in questa sede entrare nel merito della controversia sollevata dinnanzi al tribunale amministrativo regionale da alcune regioni circa l'invasione di competenze regionali che si sarebbe realizzata con il citato « decreto Galasso »; i firmatari della presente proposta di legge hanno chiara consapevolezza del l'importanza e delle difficoltà di un impegno coerente e costante a difesa dell'autonomia regionale, specie in una fase in cui non sono infrequenti i tentativi del governo centrale di mortificarla sia attraverso un'indebita invasione delle competenze delineate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, o addirittura dall'articolo 117 della Costituzione, sia attraverso la riduzione dei flussi finanziari, non compensata dal riconoscimento di un'autonoma capacità impositiva.

Queste considerazioni non possono però far dimenticare esigenze, di interesse altrettanto primario, in ordine al rispetto di princìpi costituzionali ed alla tutela di beni costituzionamente protetti. Com'è noto è tutt'ora aperto il dibattito, anche nell'ambito dei progetti di revisione costituzionale, circa i riferimenti cui ancorare

l'esigenza di una rigorosa protezione dell'ambiente e delle risorse naturali fortemente sentita dall'opinione pubblica e urgentemente sollecitata dal degrado ambientale, acceleratosi particolarmente negli ultimi anni. Non si può però dubitare che già nell'articolo 9 si debba cogliere un impegno primario alla tutela dell'ambiente naturale, condizione indispensabile perché sia efficacemente protetta la salute dei cittadini (articolo 32) e sia possibile un pieno sviluppo della persona umana (articolo 3) senza che giungano irresponsabili attività private a recar danno (spesso con conseguenze irreversibili) « alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana » (articolo 41).

Si tratta pertanto di operare un attento bilanciamento di interessi (d'altronde già indicato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616), tra il rispetto dell'autonomia regionale e la tutela di interessi primari della collettività. In questo senso riproporre con forza di legge ordinaria il contenuto del « decreto Galasso » appare una soluzione idonea, in quanto si impone ad una serie di aree di particolare importanza un regime di tutela certamente ridotto « ai minimi termini », così come si evince dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Lo Stato impone in tal modo il minimo indispensabile, lasciando alle regioni il compito di delineare una disciplina più articolata e puntuale.

È da auspicare, naturalmente, che intervengano adeguate iniziative delle regioni competenti ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ma non si può ignorare, a tacer d'altro, che la potestà normativa e, per conseguenza, la stessa potestà amministrativa delle regioni risulta oggi condizionata dalle disposizioni contenute nella obsoleta legge 29 giugno 1939, n. 1497. La via maestra sta, ovviamente, nella rapida approvazione di una nuova, organica disciplina della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, contenente disposizioni di principio coerenti con i princìpi costituzionali della tutela dell'ambiente e del patrimonio paesistico della Nazione. L'*iter* di questa legge-quadro, appare, tuttavia, in ogni caso non breve. Si tratta infatti di un provvedimento complesso che deve essere ancora esaminato dalla Camera in Aula, e poi dal Senato in Commissione e in Aula (non è infatti percorribile la via dell'approvazione da parte di una Commissione in sede deliberante, trattandosi di una legge di delegazione). Il testo attualmente in discussione non contiene, peraltro, norme sufficientemente efficaci a garantire la tutela del preminente interesse pubblico alla tutela ambientale. Inoltre, anche in caso di rapida approvazione parlamentare, la predetta legge non potrebbe avere immediata applicazione, nelle more della predisposizione dei relativi decreti delegati (otto mesi) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

Emerge, dunque, la necessità di una normativa di salvaguardia, che valga ad evitare che la nuova organica disciplina dettata dalla legge-quadro venga ad essere vanificata da iniziative e interventi che, nelle more della sua approvazione, abbiano apportato pregiudizi irreparabili all'ambiente e al patrimonio paesistico. Occorre dunque una normativa-ponte, capace di evitare il pericolo che la legge-quadro venga a chiudere le porte della stalla quando i buoi già ne sono scappati. La soluzione più semplice, per un intervento normativo cautelare e d'urgenza, può trovarsi nell'inserimento delle norme di salvaguardia previste dal decreto Galasso nella stessa disciplina della ripartizione delle funzioni tra regioni e Stato, così da conferire ad esse forma e forza di legge tanto nei confronti della legislazione regionale (ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), quanto dell'attività amministrativa degli organi statali, regionali e locali a vario titolo competenti.

Siffatta normativa consentirebbe di superare censure ed eccezioni che, per quanto è dato conoscere, fanno leva sulla carenza di disposizioni legislative sostanziali innovative della legislazione del 1939 e sulla attuale regolamentazione del

la ripartizione delle competenze tra regioni e Stato.

Nei confronti del decreto Galasso, la nostra proposta contiene – oltreché ovviamente, la fondamentale innovazione costituita dalla forma e dunque dalla forza legislativa conferita alle norme di salvaguardia – quattro novità di modesta portata sostanziale.

Si tratta:

a) dell'inserimento tra le aree protette delle zone umide e dei vulcani;

b) dell'abbassamento della soglia di protezione per le zone montane al livello di 1.600 metri sul livello del mare per le zone alpine, e a 1.400 metri per le zone appenniniche e le isole;

c) del riconoscimento alle regioni della facoltà di provvedere – in concorso con il Ministero per i beni culturali e ambientali – all'adozione dei provvedimenti vincolistici previsti dal paragrafo 2 del decreto Galasso;

d) dell'estensione dell'efficacia dei provvedimenti vincolistici (compresi quelli già adottati ai sensi del numero 2 del decreto Galasso) fino al 30 giugno 1986, e comunque fino alla data, anche posteriore, dell'effettiva attuazione della nuova legge-quadro, onde evitare ogni soluzione di continuità negli strumenti di salvaguardia.

Siamo certi che un tale provvedimento, per la semplicità della struttura normativa e per il vastissimo consenso che si è già registrato sul suo contenuto, possa giungere ad approvazione in un tempo brevissimo, così come è stato auspicato dalle voci più autorevoli dell'associazionismo ambientalista e degli esperti del settore. Crediamo in tal senso di incontrare la sensibilità di larga parte dei colleghi, cui facciamo appello per l'avvio immediato dell'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono sottoposti a vincolo paesistico, ai sensi della predetta legge, con eccezione per quanto riguarda i numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 1 dela legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a)*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare, per le regioni alpine, e 1.400 metri per le regioni appenniniche e le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civili;

i) le zone umide e i vulcani.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a)*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente norma ».

ART. 2.

Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone indicate dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino al 30 giugno 1986, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia. La notificazione dei provvedimenti predetti avverrà secondo le procedure previste dalla predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, entro il medesimo termine, integrare l'elenco delle aree predette, ai fini del divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché di qualsiasi opera edilizia.

ART. 3.

Per i fini di cui al secondo comma dell'articolo 2, le aree e i beni già individuati con i provvedimenti adottati ai sensi del numero 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, sono incluse tra le aree nelle quali è vietata – fino al 30 giugno 1986 e comunque fino alla data dell'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina dei beni culturali e ambientali – ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.